



CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N. 66/12

ORDINANZA PER DISCIPLINARE LA SOSTA IN VIA PALAZZODI CITTA'

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Dato atto che l'Agenda Territoriale per la casa della Provincia di Torino, nell'ambito dell'intervento di recupero edilizio per la realizzazione di alloggi di edilizia sovvenzionata in via Palazzo di Città 30, ha richiesto di utilizzare l'area antistante il Tribunale per operazioni di manovra automezzi e operazioni di carico/scarico materiale.

Tenuto conto che la durata presunta del cantiere è di anni due e che si rende necessario vietare la sosta nell'area in questione e provvedere nel contempo alla ricollocazione temporanea degli stalli di sosta riservati alla Polizia Giudiziaria e Autorità Giudiziaria.

Ritenuto di dover assumere provvedimenti in merito anche al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica.

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale.

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00.

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285.

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

ORDINA

l'istituzione del divieto di sosta in via Palazzo di Città nello spazio antistante il Tribunale;

l'istituzione di stalli di sosta riservati alla Polizia Giudiziaria e Autorità Giudiziaria munita di contrassegno, in via Palazzo di Città nel tratto di strada compreso tra il Tribunale e via Piave;

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale, e dagli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa 08.10.2012

Il Comandante Polizia Municipale
E. Caffo